



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - ETTORE BATTELLI

Seduta del 20/01/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di essere cointestataria di un buono fruttifero postale della serie "Q/P" del valore di Lit. 1.000.000, emesso nell'anno 1987; - che, alla scadenza dei 30 anni, l'intermediario resistente ha liquidato il titolo controverso per la somma di € 5.593,43, somma inferiore a quella dovuta; - che, infatti, i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21mo e il 30mo anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli; - che, in particolare, per il periodo in questione devono essere riconosciuti interessi nella misura di Lire 258.150 a bimestre (come indicato sul retro dei titoli).

La parte ricorrente, a seguito di reclamo presentato in data 9/6/2020, ha proposto ricorso all'ABF chiedendo che il Collegio riconosca il proprio diritto ad ottenere la differenza tra l'importo di € 9.821,36 spettante per la liquidazione del buono in controversia e quanto già rimborsato dall'intermediario (€ 5.593,43).

Costitutosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha affermato quanto segue:

- il ricorrente contesta il rendimento riconosciuto per il buono fruttifero oggetto di contenzioso, con particolare riferimento agli interessi maturati nell'ultimo decennio;
- In via preliminare: - che il ricorso è irricevibile in quanto relativo a fatti esorbitanti dalla competenza temporale dell'ABF, che le Disposizioni di Vigilanza circoscrivono alle "operazioni e ai comportamenti" verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009; - che infatti, in base all'orientamento condiviso dei Collegi ABF, in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009, ma ancora produttivo di



effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al *petitum* onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti gli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF); - che nel caso specie è fuor dubbio che il ricorso sia volto a censurare il comportamento dell'intermediario all'atto della sottoscrizione del buono controverso, avvenuta nell'anno 1987, comportamento che avrebbe ingenerato nel sottoscrittore l'affidamento circa la spettanza dei rendimenti riportati sul retro del titolo per il periodo compreso tra il 21esimo e il 30esimo anno; - che il ricorso è altresì inammissibile in quanto non rientra nella competenza per materia dell'ABF: dall'articolato quadro normativo che regola il risparmio postale, infatti, risulta che i buoni postali fruttiferi, e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere, sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario (in materia di "trasparenza delle condizioni contrattuali"); - che infatti la Delibera CICR n. 275 del 29/07/2008 (che ha ricompreso l'intermediario resistente in relazione ad una determinata attività) va letta in combinato disposto con le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia sez. I. par.4, che regolano l'ambito oggettivo di competenza dell'ABF.

- nel merito: - che in base al D.M. 13 giugno 1986, istitutivo della serie "Q", per i primi 20 anni di durata del buono sono previsti (n. 4) "saggi di interesse" espressi in misura percentuale (8%, 9%, 10,50% e 12%), i quali prevedono un rendimento calcolato con interesse annuo composto, tant'è che l'importo dovuto per ogni bimestre cambia di anno in anno (cfr. tabelle allegate al menzionato DM ed esempio di BFP pubblicato nella G.U. n. 148/1986), mentre dal 21esimo al 30esimo anno il tasso di interesse è sempre il 12%, ma con rendimento calcolato sulla base dell'interesse semplice (infatti l'importo espresso in Lire è fisso per ogni successivo anno fino al 30esimo); - che il citato DM ha disposto che sul retro dei moduli della serie "P" venisse apposto un timbro recante la misura dei "nuovi tassi" e non anche degli "importi" da corrispondere al sottoscrittore e pertanto l'intermediario ha operato in conformità alle previsioni normative citate; - che, in ogni caso, gli importi espressi in misura fissa rappresentano la mera rappresentazione in cifre dello sviluppo di rendimento del buono e pertanto, mutando i "tassi" del buono non possono che mutare anche gli "importi"; - che alla scadenza del buono ha liquidato al titolare esattamente quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del citato DM, ossia l'importo calcolato ai tassi indicati sino al 20° anno con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno; - che il ricorrente pretende invece che il buono appartenga contemporaneamente alla serie "Q/P" per i primi vent'anni e alla serie "P" per l'ultimo decennio, accedendo a una soluzione "ibrida" definita "aberrante" dal MEF (cfr. nota 15 febbraio 2018) e contraria al principio per cui il rendimento dei buoni previsto da decreto ministeriale successivo all'emissione dei buoni stessi e pubblicato in Gazzetta Ufficiale deve ritenersi conosciuto dai sottoscrittori; - che i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 13979/2007 non possono trovare applicazione nel caso di specie in quanto riferiti a una fattispecie concreta eccezionale in cui era stato consegnato un buono di una serie non più in emissione senza l'apposizione di alcun timbro, del tutto diversa rispetto a quella controversa; - che, come ribadito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 3963/19, la misura dei tassi di interesse dei bfp, che sono meri documenti di legittimazione, è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi degli stessi e che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assolve pienamente alla funzione di trasparenza; - che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 1986 menzionato, anche ai buoni appartenenti a serie precedenti alla "Q" si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle allegate al DM stesso, anche



quindi con riferimento al periodo compreso tra il 21° anno e il 30° anno; - che, pertanto, le pretese del ricorrente sono prive di fondamento.

Nelle repliche parte ricorrente ha richiamato il consolidato orientamento dell'ABF, che tutela il legittimo affidamento formatosi sul tenore letterale di quanto riportato sul titolo.

L'intermediario chiede: - in via preliminare: di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'ABF; di dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009; - nel merito: rigettare tutte le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto; In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'attenzione del Collegio ha ad oggetto la questione del rimborso di un buono fruttifero postale, oggetto di modifiche sulla disciplina dei rendimenti, su cui più volte si è pronunciato l'Arbitro Bancario Finanziario.

La parte ricorrente risulta contitolare di un buono fruttifero postale n. xxx.128, emesso in data 9/10/1987 e del valore nominale di Lit. 1.000.000.

La ricorrente nulla afferma circa l'altra cointestatario, il cui nominativo compare sul buono. Il buono, originariamente della serie "P", riporta i timbri di variazione della serie (da "P" a "Q") e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20mo anno, come contestato dalla parte ricorrente).

La parte ricorrente domanda l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo dal 21mo al 30mo anno con espresso riferimento all'importo in valore assoluto (Lire 258.150 al bimestre) indicato nella stampigliatura sul retro del titolo.

Il ricorrente ha quantificato l'importo da liquidare per il titolo posseduto in € 9.281,36.

In merito alla clausola "con pari facoltà di rimborso", secondo l'orientamento consolidato dei Collegi ABF, in capo a ciascun cointestatario si configura un'obbligazione solidale dal lato attivo. Di conseguenza, l'intermediario può corrispondere l'intero importo dei buoni anche al solo cointestatario ricorrente (in questo senso, *ex multis*: Collegio di Roma, n. 9212/2018; Collegio di Napoli, n. 15085/2018; Collegio di Torino, n. 15682/2017 e 21818/2019; Collegio di Bologna, n. 15553/2017; Collegio di Bari, n. 21938/2018).

Anche il Collegio di Coordinamento si è di recente pronunciato sulla questione con la recente decisione n. 19782/2020, confermando l'orientamento già consolidatosi presso i Collegi territoriali ABF e fatto proprio dalla precedente decisione del Coordinamento n. 22747/19: «Si ribadisce, quindi, il seguente principio di diritto: "nell'ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari"».

L'intermediario eccepisce poi, in questa sede, in via preliminare, l'incompetenza *ratione temporis* e *materiae* dell'ABF.

Sul punto si rappresenta che le eccezioni in analisi risultano essere già state affrontate e superate dal Collegio di Coordinamento ABF nella decisione n. 5673/2013 e da allora, sul punto, non sono emersi orientamenti divergenti dei Collegi territoriali e paiono esservi ragioni nel caso presente per divergere dalle conclusioni già consolidatesi.

Procedendo nel merito, per una completa disamina delle questioni giuridiche emerse nel contenzioso ABF con riferimento ai buoni fruttiferi postali recanti l'indicazione di tassi di rendimento difformi da quelli (successivamente o anteriormente) stabiliti dalla normativa, si richiama, innanzitutto, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676/2013.

Si rileva sul punto che il D.M. del 13/06/1986, relativo alla «Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio» (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 148 in data 28 giugno 1986), all'art. 6, comma 2, prevede che: «Sul montante dei buoni



postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q". Per i buoni della serie "P" emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1986 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data».

Il citato D.M., difatti, istituì la serie "Q" a decorrere dal 01/07/1986 e prescrisse l'apposizione dei timbri con l'indicazione dei nuovi rendimenti per i buoni emessi utilizzando i vecchi modelli (serie "P") esclusivamente a partire da tale data.

Per i buoni emessi nei sei mesi precedenti (1.01.1986 – 30.06.1986), pertanto, non venne prevista alcuna annotazione o apposizione di timbri (indicanti il mutamento della serie e l'applicazione di nuovi tassi di rendimento).

Uno specifico problema si pone per i buoni postali emessi, dopo il 30/06/1986.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 148/1986, difatti: «Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi».

Dalla copia del buono depositato, il Collegio constata che, effettivamente, nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 13.06.1986, sul retro del buono risulta essere stata apposta, mediante timbro, la misura dei nuovi tassi fino al 20° anno, mentre non risulta modificata l'indicazione di sintesi riferita al 5° scaglione (periodo dal 21° al 30° anno). Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio manca, quindi, per certo nel buono per cui è controversia, una indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, non risultando modificata l'originaria dicitura.

Con riferimento a tale specifica questione, il presente Collegio, argomentando sulla base della sentenza della Cass. Civ., Sez. Un., n. 13979 del 15.06.2007, concorda nel ritenere che, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono» (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2013).

Difatti, essendo il decreto ministeriale modificativo dei tassi antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul retro del titolo (come nel caso di specie) e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 2007, debba essere tutelato.

Nel caso in oggetto, il Collegio, pertanto, rileva che «nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo» in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, per cui è contestazione in questa sede, e «che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli» per il periodo successivo al 20° anno (Collegio di Torino, decisione n. 4876/2017).

Tale comportamento ha creato un affidamento nel ricorrente sottoscrittore del titolo con la conseguenza che, in relazione al periodo successivo al 21° anno, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia, così come introdotto dal D.M.13.06.1986 (sul punto ancora Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013 cit.).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In questo quadro di concorrenza di differenti fonti regolatorie, difatti, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), trova un limite nell'ipotesi in esame in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi ha preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) successiva si connotasse per il fatto di disattendere e di sostituire il precetto *externus* relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata.

Il consolidato orientamento dei Collegi ABF è stato di recente confermato dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020.

Per tali ragioni, relativamente al buono fruttifero postale, serie "Q/P", emesso in data successiva al 30.06.1986, la liquidazione degli interessi deve essere riconosciuta per il periodo dal 21° al 30° anno secondo rendimenti originariamente previsti sul retro del titolo medesimo (in senso conforme, Collegio di Torino, decisioni n. 14507/2017 e n. 4868/2017), come da condizioni apposte sulla stampigliatura originale, nel rispetto della normativa fiscale e comunque entro i limiti della somma complessivamente richiesta dall'istante.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi il titolo di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA